

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE E FIUMI

(Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione N. .... del .....

## INDICE

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

Art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

### CAPO II

#### SOGGETTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Art. 6 - Utilizzo del sistema di videosorveglianza

Art. 7 - Titolare

Art. 8 - Responsabile del trattamento dati

Art. 9 - Incaricati al trattamento

Art. 10- Caratteristiche degli impianti

Art. 11 - Dispositivi e impianti

Art. 12 - Dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

Art. 13 - Conservazione dei dati personali

Art. 14- Informativa

Art. 15 - Comunicazione e diffusione

Art. 16 - Cessazione del trattamento

Art. 17 - Informazione e accesso dell'interessato

### CAPO III

#### MISURE DI SICUREZZA

Art. 18 - Misure di sicurezza dei dati personali

Art. 19 - Accesso fisico alla centrale di controllo

Art. 20 - Accesso agli impianti e alle immagini

#### CAPO IV

#### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21 - Tutela

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Collocazione e aggiornamento degli impianti di videosorveglianza

Art. 23 - Entrata in vigore

#### ALLEGATI:

1. - Ubicazione delle telecamere nei territori dei comuni associati
2. - Informativa sul trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di impianti di videosorveglianza, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR)
- 3) Modello segnale di informazione minima di primo livello da installare nelle aree di ripresa.

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza attivato nei territori dei Comuni dell'Unione Terre e Fiumi, Copparo, Tresignana e Riva del Po.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia integralmente alle norme in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - RGDP; D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali), nonché alla Direttiva 2016/680. Vengono altresì osservate anche la direttiva sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2012 e le circolari del Capo della Polizia dell'8 febbraio 2005 e del 6 agosto 2010.

3. Nell'Allegato 1 al presente Regolamento sono elencati i luoghi e le aree di ciascun comune dell'Unione "Terre e Fiumi ", ove sono ubicate le telecamere di Videosorveglianza.

L'aggiornamento di tale elenco spetta alla Giunta dell'Unione, anche sulla base delle comunicazioni di ciascun Comune.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali formatosi presso la sala server e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;

b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d) per "Titolare", l'ente Unione dell'Unione "Terre e Fiumi ", nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "Responsabile", la persona fisica legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per "sistema di videosorveglianza" un sistema inclusivo di server, sala centrale, telecamere, lettura targhe, bodycam o dispositivi simili, strumenti di rilevazione della velocità fissi ed altri strumenti di registrazione automatica di immagini del territorio;
- m) per "sala server", il locale, esterno o interno all'Unione "Terre e Fiumi ", ove vengono conservati i server di registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sul territorio;
- n) per "Centrale operativa", il locale del Comando della Polizia Locale dell'Unione ove è possibile visualizzare in diretta ed in differita le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sul territorio;
- o) per "punto remoto di osservazione" un dispositivo mobile in uso agli agenti di Polizia Locale finalizzato principalmente all'accertamento delle violazioni amministrative e che consente un accesso limitato alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza;
- p) per "bodycam", le telecamere mobili applicate alle divise degli agenti di Polizia Locale per la registrazione audiovideo degli interventi a maggior rischio operativo; se applicate sui veicoli di servizio prendono il nome di "dashcam";

q) per "Sistema Scout", "Rosso semaforico" o "Misuratori di velocità", i sistemiconnessi alla rilevazione unicamente delle violazioni al codice della strada.

2. Se non specificatamente indicato, i contenuti del presente Regolamento si applicano all'intero sistema di videosorveglianza, indipendentemente dalla fonte delle riprese compresi i sistemi mobili o temporanei di ripresa comunemente installati per il controllo ambientale o specifiche criticità in punti sensibili per fatti contingenti e/o limitati nel tempo.

### Art. 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza attivo sul territorio dei comuni aderenti all'Unione dell'Unione "Terre e Fiumi ", gestito dal Corpo di Polizia Locale e collegato alla Centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Ogni eventuale ulteriore implementazione di telecamere sul territorio dei comuni dovrà avvenire conformemente al presente Regolamento.

2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire fatti criminosi attraverso una azione di deterrenza che la presenza delle telecamere è in grado di esercitare;

b) a rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;

c) a reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio dei comuni dell'Unione, anche ricorrendo alle informazioni che gli impianti saranno in grado di fornire;

d) a contribuire alla tutela della "sicurezza urbana", così come individuata prima dalDecreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 e successivamente dal Decreto Legge n. 14/2017;

e) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle amministrazioni comunali o dell'Unione e a prevenire e, se del caso, punire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

f) al controllo di determinate aree;

g) al monitoraggio del traffico veicolare, al fine di prevenire o gestire problematiche inerenti la viabilità;

h) a tutelare in particolare coloro che più necessitano di attenzione quali persone particolarmente vulnerabili (esempio: bambini, giovani e anziani, ecc.) garantendo un adeguato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

3. Ai sensi del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il sistema di videosorveglianza, anche con l'utilizzo di apparati specificatamente destinati a tale scopo, potrà essere utilizzato anche per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze anche pericolose, nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologie ed orario di deposito dei rifiuti, conformemente ai principi di liceità, finalità e proporzionalità, in particolare se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

#### Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza.

#### Art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

3. In particolare, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti, registrati, trasmessi, conservati, consultati, elaborati e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, come specificato al successivo art. 13.

4. Il trattamento dei dati personali è lecito quando avviene nello svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti e per le specifiche finalità di cui all'art. 3, nel rispetto delle disposizioni speciali prescritte per l'installazione e l'uso degli impianti di videosorveglianza.

5. In attuazione dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione (c.d. "minimizzazione dei dati") gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da garantire che il trattamento sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite, anche a mezzo della periodica ed automatica cancellazione dei dati raccolti.

6. I dati sono trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza rispetto a trattamenti non autorizzati, irregolari o illeciti, anche mediante misure tecniche e organizzative meglio precisate nel presente testo.

7. Il sistema di videosorveglianza è realizzato garantendo un impiego di mezzi e tecnologie proporzionato alle finalità perseguite.

## CAPO II

### SOGGETTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO

#### Art. 6 – Utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza dovrà essere conforme alle funzioni istituzionali demandate all'Unione dell'Unione "Terre e Fiumi ", ed ai singoli Comuni che la compongono, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto dell'Unione e dei comuni e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale e presso gli eventuali altri comandi delle forze di polizia autorizzate alla visione diretta, costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine sul territorio dei comuni dell'Unione.

2. Presso la Centrale operativa del Comando della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione, anche in diretta, delle immagini e dei dati ripresi dalle telecamere. Qui sarà possibile il trattamento delle immagini e dei dati (visione, salvataggio, estrapolazione) consentito dalla normativa in vigore. Su autorizzazione del Titolare del trattamento dei dati personali e previo parere favorevole del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, potranno essere installati monitor per la visione in diretta delle immagini e dei dati ripresi dalle telecamere ed una unità per il trattamento delle immagini stesse (visione, salvataggio, estrapolazione), anche

presso gli uffici delle forze di polizia operanti sui territori dei comuni dell'Unione, che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti di istituto. L'utilizzo da parte di altri Organi di Polizia o Enti avverrà previa definizione di protocolli e convenzioni. In tal caso ciascun organo di polizia o Ente esterno potrà trattare i dati raccolti conformemente alle competenze istituzionali attribuite dalla legge, assumeranno la titolarità del trattamento dei dati ed i relativi oneri e le responsabilità inerenti la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano in particolare i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti delle amministrazioni locali, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

5. Le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla legge. In ogni caso le immagini potranno essere utilizzate per l'eventuale invio da parte della Centrale operativa al personale del Comando per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada come elemento di prova per quanto separatamente accertato.

#### Art. 7 – Titolare

1. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ente "Unione Terre e Fiumi", quale entità organizzativa complessa, rappresentata dal Presidente dell'Unione.

2. Compete al Titolare l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE, nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.

3. Compete al Titolare la designazione del Responsabile del trattamento dati, generalmente individuato nel Comandante della Polizia Locale.

4. Il Titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite.

5. Il Titolare, anche a mezzo di delegati o rappresentanti, redige, detiene e cura l'aggiornamento del registro dei trattamenti effettuati sotto la sua titolarità. Nel registro trattamenti sono indicate le informazioni di base ed accessorie prescritte dalla

normativa vigente ed ogni altra notizia aggiuntiva declinata dal Titolare o da documenti tecnici dell'Ente.

6. Qualora vengano definiti protocolli, intese formali, convenzioni, con altre Forze dell'Ordine, con cui si preveda la concessione di un collegamento autonomo per la visura e l'estrazione dei dati, nell'assumere il ruolo di contitolarietà del trattamento dei dati dovranno essere definite le relative responsabilità e funzioni.

#### Art. 8 – Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è, ordinariamente, nominato con atto dal Presidente dell'Unione "Terre e Fiumi " quale Responsabile del trattamento dei dati personali, rilevati ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 e seguenti del presente Regolamento.

2. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, in particolare quelle relative alla sicurezza dei dati, nonché le disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero di specifiche proprie istruzioni scritte.

#### Art. 9 - Incaricati al trattamento

1. Il Responsabile del trattamento dei dati, o il suo delegato, designa e nomina per iscritto gli incaricati al trattamento dei dati, indicando per ciascuno di essi le operazioni autorizzate.

La gestione del sistema di videosorveglianza: puntamento delle telecamere, definizione, estrapolazione delle immagini registrate, trasmissione a terzi, eccetera, è oggetto di specifico incarico ad ufficiali del Corpo. Gli incaricati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile. Gli incaricati sono nominati in numero sufficiente a garantire la gestione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza.

2. Prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati saranno formati al corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

3. Ciascun incaricato potrà accedere al sistema con propri username e password. Tra gli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la creazione delle password di primo accesso.

4. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre non è ammesso nelle proprietà private, fatte salve le proprietà dell'Unione e dei comuni associati.

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### Art. 10 - Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da telecamere ad inquadratura fissa o manovrabili.

2. Di norma le telecamere sono collocate in modo da non riprendere spazi privati, salvo esigenze di controllo e/o monitoraggio di spazi specifici anche sulla base di accordi integrati o di partenariato.

3. La conformazione degli impianti di videosorveglianza deve assicurare l'esclusione di riprese di dettaglio ingrandite o comunque particolareggiate, fatte salve motivate e specifiche esigenze tenuto conto delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire.

4. Gli impianti consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Possono essere dotati di brandeggio e zoom ottico. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati alla Centrale operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini ed i dati saranno visualizzati su monitor e registrate su server dedicati.

5. L'accesso alla Centrale operativa del Comando della Polizia Locale è consentito, oltre al Comandante e al Responsabile del trattamento dei dati, se persona diversa, ai Sindaci dei Comuni dell'Unione, al Presidente dell'Unione o suo delegato, al solo personale della Polizia Locale. E' altresì autorizzato all'accesso il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, per le sole attività attinenti ai loro compiti.

6. Eventuali accessi alla Centrale operativa di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, dai Responsabili di Servizio, o dall'Ufficiale di servizio.

7. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati, come indicato negli articoli precedenti.

8. Agli incaricati sarà consentito l'accesso ai diversi livelli di utilizzabilità del sistema, conformemente alle specifiche mansioni affidate a ciascuno.

#### Art. 11 - Dispositivi e impianti

1. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui art. 3 del presente Regolamento, l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi quale titolare del

trattamento dei dati, con apposita deliberazione della Giunta, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, può dotare il Comando della Polizia Locale di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali bodycam, dashcam, telecamere mobili, droni, veicoli attrezzati e quant'altro la tecnologia metta a disposizione.

2. Le bodycam e dashcam, eventualmente in uso presso il Comando della Polizia Locale, saranno gestite con procedure specifiche, impartite con apposite disposizioni di servizio. Le immagini registrate saranno archiviate in un server ad hoc.

3. Le bodycam, per poter essere utilizzate, dovranno essere assegnate individualmente agli operatori. Al termine del servizio il dispositivo scaricherà autonomamente i dati nel server dedicato.

4. I termini e le modalità di conservazione dei dati sono i medesimi stabiliti dal presente Regolamento per le immagini rilevate dalle altre telecamere del sistema di videosorveglianza.

5. In caso di riprese di interesse operativo registrate a mezzo di bodycam o dashcam, i filmati potranno essere acquisiti e conservati anche per un tempo superiore ai sette giorni. I dispositivi dovranno garantire dati non alterabili, compresa la posizione di effettivo rilevamento.

6. In caso di malfunzionamento delle bodycam e dashcam e se la gravità della situazione lo richiede, gli agenti della Polizia Locale sono autorizzati ad utilizzare gli smartphone o tablet di servizio per acquisire le immagini. Al rientro in Centrale operativa gli stessi agenti provvederanno all'immediato trasferimento del materiale registrato sul sistema centrale e alla cancellazione dalla memoria del dispositivo smartphone o tablet.

#### Art. 12 - Dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

1. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali. L'utilizzo di tali sistemi, debitamente omologati ove previsto dalla legge, sarà quindi lecito in quanto saranno raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

2. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada:

a) gli impianti elettronici di rilevamento circonscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (oltre alla targa, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta);

sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es.: pedoni, altri utenti della strada, ecc.);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;

d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento al procedimento della sanzione e alla definizione del possibile contenzioso, in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta dello stesso intestatario del veicolo.

3. I conducenti dei veicoli e le persone che dovessero accedere o transitare in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni saranno previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali.

#### Art. 13 – Conservazione dei dati personali

1. I tempi di conservazione dei dati personali assunti e trattati con il sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, dipendono dalle normative di riferimento, sulla base della declinazione finalistica di ogni singolo dispositivo.

2. La conservazione di dati personali per finalità di sicurezza pubblica, sicurezza urbana ovvero repressione e prevenzione reati, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, fa riferimento all'art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs 51/2018, anche per ciò che concerne la sua durata.

3. La conservazione dei dati personali per tutte le finalità diverse da sub 13.2), fa riferimento al GDPR e alla normativa nazionale sulla privacy, nonché alle disposizioni contenute nei provvedimenti generali dell'Autorità Garante della Privacy.

4. La conservazione di dati personali, informazioni e immagini raccolti mediante il sistema di videosorveglianza è dunque limitata in via generale ad un massimo di 7 (sette) giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

5. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato di sette giorni, è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze di Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa.

#### Art. 14 – Informativa

1. L'Unione rende noto alla cittadinanza l'installazione di sistemi di videosorveglianza volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui.

2. Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi impianti di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con tali impianti a mezzo di informativa "minima" su apposita cartellonistica, (conforme al modello allegato al presente Regolamento) con rimando all'informativa completa, di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento, presente sul sito istituzionale dell'Unione e reperibile presso il Comando della Polizia Locale.

#### Art. 15 – Comunicazione e diffusione

1. La comunicazione dei dati personali raccolti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di Regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e di funzioni istituzionali.

2. La conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità non costituisce comunicazione.

3. La comunicazione dei dati può avvenire anche per interconnessione tra sistemi, ovvero a mezzo di collegamento tra reti.

4. La comunicazione del dato effettuata secondo il presente Regolamento configura cessazione del trattamento. Il dato comunicato entra nella disponibilità e nella titolarità del destinatario uscendo dalla titolarità dell'Ente.

#### Art. 16 – Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del trattamento, i dati personali nella disponibilità del Titolare, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, sono distrutti.

2. I dati estrapolati per comunicazione, temporaneamente collocati nella disponibilità del Responsabile al trattamento oltre i tempi di conservazione previsti, devono essere

cancellati non appena comunicati al richiedente. Sono fatte salve procedure di salvaguardia della corretta trasmissione dei dati che prevedano tempi di conservazione ulteriori in archivi informatici accessibili esclusivamente al Titolare o al Responsabile.

3. La comunicazione effettuata a mezzo di interconnessione configura cessazione del trattamento del dato dal momento della sua trasmissione esterna, individuata materialmente con l'entrata nel perimetro di competenza del destinatario.

#### Art. 17 - Informazione e accesso dell'interessato

1. In via generale l'interessato ha diritto di ottenere, dietro presentazione di apposita istanza, la conferma che un trattamento di dati personali è in corso o meno e, se è in corso, l'accesso ai dati e alle informazioni concernenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione.

2. L'interessato, inoltre, ha diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo ad una autorità di controllo nonché, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

3. Le informazioni disponibili sono fornite senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato per un massimo di novanta (90) giorni, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nello specifico caso di istanze per immagini del sistema di videosorveglianza che riguardano un numero generalizzato e indefinito di interessati e/o in un lasso temporale non esattamente definito rispetto al dato dell'interessato richiedente, non possono fornirsi dati in danno di uno o più di essi salvo comprovate esigenze di protezione della vita o incolumità di terzi ovvero per motivi legittimi. In particolare per le immagini o dati del sistema di videosorveglianza richiesti e forniti, per motivi attinenti la sicurezza pubblica ovvero la polizia giudiziaria, alle forze di polizia locali e/o generali, il privato cittadino dovrà rivolgersi per la tutela di un diritto soggettivo o interesse legittimo a tali forze di polizia. È legislativamente permessa la richiesta per motivi di tutela giudiziaria, effettuata da legale munito di procura da parte dell'interessato.

6. Non possono essere forniti dati estranei all'interessato: in mancanza di una inequivocabileaderenza tra il dato richiesto e l'interessato richiedente, l'accesso alle informazioni non viene autorizzato. I dati sprovvisti delle caratteristiche per

l'individuazione di un interessato, ovvero che non connotano utilità certe per la tutela di una posizione dell'interessato sono da considerarsi anonimi e non vengono forniti.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

9. Ogni operazione riguardante accessi e diffusioni di dati personali deve rispettare il principio in base al quale il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

### CAPO III

#### MISURE DI SICUREZZA

##### Art. 18 - Misure di sicurezza dei dati personali

1. L'Unione implementa soluzioni tecnologiche strutturate con protocolli open e/o standard allo scopo di assicurare l'interoperabilità del sistema di videosorveglianza per le finalità di cui al precedente articolo.

2. Ove possibile ai soggetti abilitati deve essere attentamente calibrata la possibilità divisionare dati ed immagini in sincronia con la ripresa diretta, nonché quella di visionare in tempo differito dati ed immagini registrati. Le operazioni manuali di cancellazione o modifica dei dati devono essere impedito all'origine, rendendo inaccessibile tale azione a chiunque.

3. L'Ente adotta sistemi di cancellazione automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

4. I sistemi di videosorveglianza sono configurati in maniera tale da consentire, ai soggetti incaricati ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

5. L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate a proteggere i sistemi contro i rischi di accesso abusivo o irregolare.

6. L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate, anche a mezzo di tecniche crittografiche, che garantiscano la sicurezza dei flussi di dati ed immagini che sono trasmessi tramite una rete pubblica di comunicazioni.

7. L'Ente adotta sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici dei soggetti autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali.

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 GDPR, ovvero dell'art. 23 D.lgs 51/2018, il Responsabile del trattamento dei dati personali adotta e aggiorna se necessario il documento di valutazione di impatto privacy, DPIA (Data Protection Impact Assessment - Valutazione d'impatto sulla protezione dati), onde garantire la corretta valutazione dell'impatto sui dati personali degli impianti in materia.

#### Art. 19 – Accesso fisico alla centrale di controllo

1. L'accesso alla Centrale operativa di controllo presso il Comando di Polizia Locale dell'Unione è consentito ai soli soggetti indicati all'articolo 10 del presente Regolamento.

2. Eventuali accessi da parte di soggetti diversi da quelli citati al comma 1, che integrino anche parzialmente un'attività di trattamento dati, sono ammessi, per i soli compiti di istituto, alla presenza degli incaricati dotati delle specifiche autorizzazioni.

#### Art. 20 - Accesso agli impianti e alle immagini

1. L'accesso agli impianti e la visualizzazione delle immagini avviene di norma da postazioni dedicate collocate all'interno della Centrale operativa della Polizia Locale e delle centrali operative delle forze dell'ordine interconnesse con il sistema di videosorveglianza comunale. L'accesso agli impianti può avvenire anche a mezzo di collegamenti web, quindi esogeni a server ovvero a postazioni predeterminate.

2. La visualizzazione delle immagini del sistema di lettura targhe può essere effettuata anche da postazioni posizionate fuori dalle centrali operative di cui al comma 1.

3. L'accesso ai dati del sistema è consentito al Responsabile del trattamento e agli incaricati muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali.

4. La visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la loro duplicazione e la loro differita visualizzazione sono strutturati secondo distinti livelli di profilazione, stabiliti con apposito atto dal Responsabile del trattamento dei dati.

5. L'accesso ai dati da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, è consentito esclusivamente su autorizzazione scritta e motivata rilasciata dal Responsabile di cui all'art. 8, recante espressa indicazione dei tempi, modalità e ragioni del medesimo.

### CAPO IV

#### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### Art. 21 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 78 del GDPR.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 22 - Collocazione e aggiornamento degli impianti di videosorveglianza

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza nell'ambito del proprio territorio comunale, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete a ciascuna delle amministrazioni comunali appartenenti all'Unione che, previa condivisione con la Polizia Locale ed eventualmente con il Comando dei Carabinieri competente per territorio, identifica le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio. La stessa Amministrazione comunale, sulla base delle indicazioni delle citate forze dell'ordine, individuerà anche il numero e la tipologia degli impianti da installare in ciascun luogo da sottoporre a videosorveglianza.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il soggetto responsabile di ciascuna amministrazione, a fronte dell'esito positivo del collaudo, segnala tempestivamente al Responsabile del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche e/o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

3. Ogni nuova installazione da parte delle singole amministrazioni comunali dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Informatico dell'Unione e alla Polizia Locale dell'Unione ai fini della predisposizione di idonei supporti tecnici per la trasmissione e conservazione dei dati. Le amministrazioni comunali dovranno curare anche l'installazione della relativa cartellonistica di informazione sul territorio, nei luoghi in cui viene implementata la videosorveglianza.

#### Art. 23- Entrata in vigore

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio dell'Unione dovranno essere immediatamente recepiti. Eventuali implementazioni nella consistenza numerica delle telecamere, con tecnologia analoga a quella esistente, comporterà l'aggiornamento dell'Allegato 1) del presente Regolamento, da approvarsi con deliberazione della Giunta dell'Unione o determina del Comandante della Polizia Locale o altre forze dell'ordine per gli impianti mobili, anche in sede di Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico.

L'introduzione di nuove tecnologie impattanti la tutela dei dati personali trattati richiederà invece la revisione del presente Regolamento, mediante deliberazione di approvazione del Consiglio dell'Unione.